

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 ottobre 2008;

SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la segnalazione dell'associazione Centro Tutela Consumatori e Utenti Provincia di Bolzano, pervenuta il 9 giugno 2008;

VISTE le informazioni trasmesse dalla medesima Associazione il 27 giugno 2005 e il 9 giugno 2008;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. L'associazione Centro Tutela Consumatori Utenti (di seguito anche CTCU) con sede in Bolzano, nel giugno 2008, ha segnalato la violazione delle regole della concorrenza da parte dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bolzano (di seguito anche Ordine della Provincia di Bolzano o OMOB) .

In particolare, oggetto di segnalazione è la lettera, datata 10 aprile 2008, inviata dal suddetto Ordine agli iscritti all'Albo degli odontoiatri dello stesso Ordine, che avevano aderito all'iniziativa "*Prezzi Trasparenza online*",

intrapresa dall'Associazione segnalante; con tale lettera l'Ordine chiedeva ai professionisti di revocare l'autorizzazione a pubblicare sul sito internet dell'Associazione i prezzi praticati da ciascun professionista per determinate prestazioni odontoiatriche.

II. LE PARTI

Il denunciante

2. Il Centro Tutela Consumatori Utenti è un'associazione con sede in Bolzano cui aderiscono nove organizzazioni di tutela del consumatore attive nella medesima area (Adiconsum, Associazione per i lavoratori, il tempo libero e la formazione, ASGB-Difesa dei Consumatori, Asterisco, Associazione casalinghe, Ecoconsumo, KVW/ACLI, Ecoistituto, Associazione Sudtirolese per la Salute).

Tale associazione agisce ai sensi della legge per la Provincia di Bolzano n. 15/92 per la tutela dei consumatori ed è ricompresa tra le associazioni dei consumatori e utenti riconosciute dal Decreto Legislativo n. 206/05 (Codice del Consumo); essa è iscritta al Consiglio nazionale dei consumatori e Utenti presso il Ministero delle attività produttive.

3. L'Associazione, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, "*tutela e promuove i diritti dei cittadini-consumatori ed utenti di beni e servizi di consumo individuale o collettivo, nel settore pubblico e privato*".

Il denunciato

4. L'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bolzano cura la tenuta degli albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri residenti nel territorio della provincia di Bolzano; esso svolge anche funzioni disciplinari nei confronti dei propri iscritti.

III. I FATTI

L'iniziativa del CTCU del 18 maggio 2005

5. Quanto segnalato dal CTCU nel giugno 2008 prende le mosse dall'iniziativa, intrapresa il 18 maggio 2005 dalla medesima Associazione per la pubblicazione, nel proprio sito *web*, di una tabella di raffronto dei prezzi praticati, per il medesimo tipo di prestazioni mediche, dagli odontoiatri della Provincia di Bolzano.

6. Il CTCU, attraverso la pubblicazione dei prezzi di ciascun professionista, mirava a fornire un servizio informativo ai consumatori circa i prezzi delle singole prestazioni odontoiatriche richiesti nell'area della Provincia di Bolzano.

Giova precisare che l'Associazione, all'epoca (maggio 2005), ossia prima dell'entrata in vigore della legge Bersani n. 248/2006 (che ha liberalizzato, tra l'altro, l'attività pubblicitaria concernente i servizi professionali), aveva rilevato che - poiché il servizio che intendeva offrire non aveva carattere pubblicitario ma esclusivamente informativo - la legge n. 175/92, che limitava parzialmente la pubblicità sanitaria, non trovava applicazione.

7. Secondo le informazioni fornite dalla parte denunciante, per la realizzazione di tale iniziativa l'Associazione aveva inviato una lettera datata 18 maggio 2005 a circa 200 odontoiatri iscritti presso l'Ordine della Provincia di Bolzano, a cui era stato richiesto, in particolare, di fornire i prezzi praticati dai medesimi e il consenso per la pubblicazione su internet degli stessi prezzi.

La lettera dell'Ordine della Provincia di Bolzano del 30 maggio 2005

8. Secondo la documentazione fornita dall'Associazione segnalante, l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bolzano, il 30 maggio 2005, aveva inviato a tutti gli odontoiatri della Provincia di Bolzano una lettera, datata 30 maggio 2005 e firmata dal Presidente della Commissione odontoiatri, in cui i destinatari venivano invitati a non aderire all'iniziativa dell'Associazione.

Nella lettera si affermava che l'inserimento del proprio nome e dei prezzi praticati per ciascuna prestazione medica su un sito internet costituiva una forma di pubblicità vietata ai sensi della legge n. 175/92 in materia di pubblicità sanitaria; inoltre, l'inserimento del proprio nome in una lista,

senza avere previamente acquisito il parere dell'Ordine, in quanto pubblicità allo studio, rilevava anche sotto il profilo deontologico come illecito accaparramento di clientela.

In seguito al ricevimento di tale lettera, secondo quanto affermato dal CTCU, la quasi totalità degli odontoiatri che inizialmente aveva aderito all'iniziativa ha provveduto a ritirare il proprio consenso alla pubblicazione delle tariffe praticate sul sito dell'Associazione.

9. L'Autorità, il 14 agosto 2006, in seguito alla denuncia dell'Associazione, aveva invitato l'Ordine a rivedere la posizione espressa nella lettera del 30 maggio 2005, ritenendo che la stessa ostacolasse la concorrenza tra gli odontoiatri della Provincia di Bolzano. A seguito di tale comunicazione, tuttavia, l'Ordine non ha adottato alcun comportamento attivo volto ad eliminare gli effetti della lettera del 30 maggio 2005.

La lettera dell'Ordine della Provincia di Bolzano dell'aprile 2008

10. Agli odontoiatri che, nell'ambito dell'iniziativa "*Prezzi trasparenza online*", avevano concesso il consenso alla pubblicazione su internet dei prezzi richiesti per le prestazioni odontoiatriche, l'Ordine della Provincia di Bolzano ha inviato una lettera, datata 10 aprile 2008, in cui si richiedeva di ritirare il consenso e di "*porgere molta attenzione a non intraprendere iniziative [...] contro il decoro della professione*".

Inoltre, nella lettera veniva espressamente richiamata la minaccia di una possibile applicazione di sanzioni disciplinari, in quanto la pubblicazione in un sito web di pubblica consultazione di tariffe configurerebbe "*una grave infrazione*" al codice deontologico.

Infine, nella medesima lettera l'Ordine della Provincia di Bolzano affermava che "*anche l'Antitrust ha formalmente riconosciuto le peculiarità della nostra professione, dichiarando di voler tenere conto delle particolari esigenze di tutela del cittadino nell'ambito del settore sanitario*".

In seguito alla lettera del 10 aprile 2008, alcuni odontoiatri inizialmente aderenti all'iniziativa in questione del CTCU hanno ritirato il proprio consenso alla pubblicizzazione dei rispettivi prezzi.

IV. IL QUADRO NORMATIVO

11. Si ricorda, in via preliminare, che gli Ordini dei Medici furono istituiti con la legge n. 455/10. Nel marzo 1935 furono soppressi e le relative funzioni e i compiti furono trasferiti al Sindacato fascista di categoria. Gli Ordini dei medici furono istituiti nuovamente dall'Assemblea Costituente con D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233, recante “*Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*”, il cui regolamento di esecuzione fu approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

Con la legge 14 luglio 1985, n. 409, con cui sono state attuate le direttive comunitarie n. 78/686 e n. 78/687 relative all'istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, è stata istituita la professione di odontoiatra e creato, accanto all'Albo dei medici chirurghi, l'Albo degli Odontoiatri, tenuti entrambi dall'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri.

Nello stesso senso, nell'ambito del Consiglio Direttivo di ciascun Ordine territoriale, è stata istituita la Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e la Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri quali organi collegiali dotati di competenze istituzionali.

12. La regolamentazione dell'attività professionale di odontoiatra è contenuta nella legge 24 luglio 1985, n. 409 “*Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee*”, come modificata, tra l'altro, dalla legge Comunitaria per il 2002.

13. L'attività medica riservata agli odontoiatri è individuata dall'art. 2 della suddetta legge secondo il quale oggetto della professione di odontoiatra sono “*le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche*”.

Non sono previsti limiti territoriali per l'esercizio di tale professione in quanto “*l'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato*” (art. 4, comma 4).

14. Per l'esercizio dell'attività di odontoiatra è obbligatoria l'iscrizione all'albo degli odontoiatri istituito presso ciascun Ordine territoriale dei medici chirurghi, cui possono accedere, di norma, “*coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione*”.

all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato" (art. 4, comma 1)¹.

15. All'ordine professionale è demandata la vigilanza sul corretto esercizio della professione odontoiatrica ed è attribuito il potere disciplinare nei confronti dei sanitari iscritti agli albi ².

In particolare, il personale che eroga prestazioni sanitarie che si renda colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di atti disdicevoli al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine della provincia nel cui albo sono iscritti (art. 38 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221).

Le sanzioni disciplinari sono l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione ovvero la radiazione dall'albo.

Le deliberazioni concernenti i procedimenti disciplinari sono di competenza del Consiglio dell'Ordine territoriale e possono essere impugnate davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni, nonché, in appello, davanti alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

16. L'organizzazione dell'ordinamento deontologico dei medici e degli odontoiatri si articola in Ordini territoriali istituiti in ciascuna provincia. Ciascun Ordine elegge tra gli iscritti all'albo il Consiglio direttivo.

Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine sono attribuiti, tra gli altri, compiti di compilazione e di tenuta degli albi, di vigilanza e conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine, di designazione dei rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale, nonché l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell'albo.

17. Gli Ordini provinciali dei medici e odontoiatri sono riuniti nella Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri con sede in Roma.

La Federazione è diretta da un Comitato centrale i cui membri sono eletti dai presidenti degli Ordini.

Al Comitato centrale della Federazione spettano tra le altre le seguenti attribuzioni: vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e

¹ Possono essere iscritti all'albo degli odontoiatri anche i laureati che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso di taluni diplomi di specializzazione 3; i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 (art. 20, modificato dal Decreto Legislativo. n. 277/03).

² Cfr. art. 3, lettera f), del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233.

dell'indipendenza della professione; coordinare e promuovere l'attività degli Ordini territoriali; designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale; concorrere con le autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli Ordini.

Il Consiglio Nazionale della Federazione è composto dei presidenti degli Ordini. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del Comitato centrale. Inoltre, il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.

18. Sulla base di quanto previsto dal richiamato art. 38, il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha emanato un Codice di deontologia medica³, la cui inosservanza da parte dei medici e degli odontoiatri iscritti agli Albi comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

19. Con riferimento alla tariffe degli odontoiatri, si ricorda che la legge n. 244/1963 *“Norme generali relative agli onorari ed ai compensi per le prestazioni medico-chirurgiche e istituzione della relativa tariffa”* che prevedeva, tra l'altro, che *“la tariffa nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche è approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La tariffa può essere sottoposta a revisione ogni due anni; deve essere riveduta ogni cinque anni”* (l'ultima revisione era contenuta nel D.P.R. 17 febbraio 1992 la cui tabella A/7 si riferiva alle prestazioni odontoiatriche) è stata abrogata dall'art. 24 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

³ L'ultima versione è stata approvata il 23 febbraio 2007.

V. IL MERCATO RILEVANTE

20. Le due lettere citate dell'Ordine della Provincia di Bolzano, del 30 maggio 2005 e del 10 aprile 2008, si rivolgono agli odontoiatri attivi in Bolzano; esse riguardano quindi l'offerta di prestazioni mediche odontoiatriche che possono essere erogate dagli odontoiatri e medici dentisti iscritti all'Albo degli odontoiatri della Provincia di Bolzano.

21. Poiché si presume che i professionisti iscritti a tale Albo siano attivi per lo più nell'area della Provincia di Bolzano – sebbene in tale area possano operare anche gli odontoiatri o medici dentisti iscritti negli appositi albi tenuti dagli altri Ordini territoriali esistenti in Italia - è ragionevole ritenere che il mercato del prodotto, coincidente con l'attività di erogazione dei servizi odontoiatrici, abbia una dimensione geografica provinciale.

22. Pertanto, gli effetti delle possibili restrizioni alla concorrenza derivanti dai comportamenti adottati dall'Ordine della Provincia di Bolzano potranno essere analizzati con riguardo all'ambito geografico relativo alla provincia di Bolzano.

VI. VALUTAZIONI GIURIDICHE

L'intesa

23. Gli odontoiatri, in quanto prestano stabilmente, a titolo oneroso e in forma indipendente i propri servizi professionali, ancorché aventi natura medica, svolgono attività economica, ai sensi dei principi *antitrust*.

Pertanto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge n. 287/90 essi possono essere qualificati come imprese ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 287/90.

24. L'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Bolzano, in quanto ente rappresentativo di imprese che offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, è un'associazione di imprese.

25. La lettera già descritta del 30 maggio 2005, mai revocata, nonché quella del 10 aprile 2008, entrambe firmate dal Presidente della Commissione odontoiatri dell'Ordine della Provincia di Bolzano, in quanto atti adottati da un organo di un ente rappresentativo di imprese che forniscono prestazioni professionali mediche, costituiscono decisioni di un'associazione di imprese,

pertanto suscettibili di essere qualificate come contrarie all'art. 2 della legge n. 287/90.

Tali condotte hanno ad oggetto l'attività pubblicitaria degli odontoiatri iscritti all'Albo degli odontoiatri tenuto dall'Ordine della Provincia di Bolzano.

La restrizione della concorrenza

26. Come detto, con la lettera del 30 maggio 2005 l'Ordine della Provincia di Bolzano invitava tutti gli iscritti a recedere dall'iniziativa avviata dal CTCU volta a pubblicare nel sito web dell'Associazione i prezzi praticati dagli odontoiatri della Provincia di Bolzano per determinate prestazioni sanitarie.

27. Con la lettera dell'aprile 2008, indirizzata soltanto agli odontoiatri che avevano aderito all'iniziativa avviata dal CTCU nel 2005 e proseguita fino al 2008, l'Ordine della Provincia di Bolzano reiterava il medesimo invito a revocare l'assenso per la pubblicizzazione sul sito web del CTCU dei prezzi praticati.

Della lettera del 2008 occorre considerare, in particolare, il contenuto e il tono della stessa particolarmente aggressivo (si pensi che in apertura viene evidenziata la necessità di *“porgere molta attenzione a non intraprendere iniziative [...] contro il decoro della professione [...] finalizzate a promuovere in modo non trasparente la propria attività professionale”*), oltre all'espressa minaccia dell'applicazione di sanzioni disciplinari.

Nella medesima lettera, nel tentativo di rafforzare le motivazioni sottostanti alla richiesta di revocare l'adesione all'iniziativa, l'Ordine si è spinto ad affermare che *“anche l'Antitrust ha formalmente riconosciuto le peculiarità della professione [di odontoiatra] dichiarando di voler tenere conto delle particolari esigenze di tutela del cittadino nell'ambito del settore sanitario”*, lasciando intendere, contrariamente al vero, una legittimazione dell'Autorità degli interventi inibitori intrapresi dall'Ordine della Provincia di Bolzano.

28. Tali interventi dell'Ordine – realizzati tramite le due menzionate lettere, nonché tramite la mancata revoca della lettera del 2005 che avrebbe dovuto far seguito all'invito dell'Autorità – costituiscono, come detto, comportamenti volti ad impedire che gli odontoiatri iscritti all'Albo degli odontoiatri della Provincia di Bolzano possano pubblicizzare i prezzi praticati da ciascuno di essi per determinati servizi professionali odontoiatrici.

Tali condotte, pertanto, hanno come oggetto ed effetto quello di impedire la concorrenza tra professionisti attraverso limitazioni concernenti una delle leve concorrenziali più importanti nel settore professionale qual è lo strumento pubblicitario.

29. Peraltro, si intende sottolineare che quanto riportato dall'Ordine della Provincia di Bolzano nella lettera dell'aprile 2008 - nella parte in cui afferma: *“anche l'Antitrust ha formalmente riconosciuto le peculiarità della professione [di odontoiatra] dichiarando di voler tenere conto delle particolari esigenze di tutela del cittadino nell'ambito del settore sanitario”* - è errato nella misura in cui tale affermazione, in ragione del contesto in cui è inserita e delle modalità mediante cui è riportata, può lasciare intendere, contrariamente al vero, che l'Autorità abbia condiviso la censura dell'Ordine della Provincia di Bolzano circa l'iniziativa *“Prezzi trasparenza online”* ovvero ne abbia riconosciuto la validità.

30. Sul punto si deve sottolineare che, diversamente da quanto paventato nella lettera succitata, l'Autorità, nella comunicazione datata 14 agosto 2006, aveva invitato l'Ordine a rivedere la posizione espressa, nella lettera del 30 maggio 2005, che ostacolava la concorrenza degli odontoiatri della provincia di Bolzano. In particolare, nella citata comunicazione era stata evidenziata la natura ingiustificatamente restrittiva delle limitazioni alla pubblicità professionale, era stato richiamato il consolidato orientamento dell'Autorità sull'argomento e si era sottolineato come la pubblicità costituisca un importante strumento per gli utenti dei servizi professionali.

Si rileva quindi come nessun documento o nessun rapporto intercorrente con l'Ordine né con la Federazione Nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, come sopra peraltro ampiamente illustrato, possa lasciar intendere che l'Autorità abbia riconosciuto ovvero condiviso gli interventi dell'Ordine di cui si discute.

In ogni caso, e più in generale, la citazione contenuta nella lettera in parola risulta scorretta in quanto omette di ricordare che l'Autorità si è più volte espressa sulla ingiustificabilità delle restrizioni alla pubblicità dei prezzi praticati da tutti i professionisti.

31. Infine, le informazioni fornite dall'associazione segnalante hanno evidenziato che, in seguito alle lettere inviate dall'Ordine, molti professionisti hanno revocato l'adesione all'iniziativa pro-concorrenziale del CTCU, per cui si può ragionevolmente ritenere che l'intesa abbia prodotto i propri effetti.

32. Si rileva, dunque, come le condotte contestate abbiano per oggetto e per effetto la limitazione dell'attività pubblicitaria degli odontoiatri iscritti all'Albo tenuto dall'Ordine della Provincia di Bolzano.

Tali condotte, in quanto finalizzate alla limitazione della concorrenza tra professionisti nell'utilizzo di un importate strumento, possono costituire una violazione dell'art. 2, della legge n. 287/90.

La consistenza della restrizione

33. Allo stato si può ritenere che l'intesa in esame, in quanto ha coinvolto tutti gli odontoiatri iscritti all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Bolzano, abbia ristretto in modo consistente la concorrenza tra i professionisti citati.

RITENUTO, pertanto, che le lettere sopra descritte, datate rispettivamente 30 maggio 2005 e 10 aprile 2008, entrambe firmate dal Presidente della Commissione odontoiatri dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bolzano, appaiono costituire comportamenti anticoncorrenziali, in violazione dell'articolo 2, della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi degli articoli 2 e 14, comma 1, della legge n. 287/90, nei confronti dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bolzano;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bolzano e del CTCU o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Industria e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno trenta giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Serenella Martini;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Industria e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bolzano e del CTCU o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2009.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà